

PIA
DA REGISTRAZIONE E BOLLO
ATT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N. 374
(IST.NE GIUDICE DI PACE)



7-10-13

SENTENZA N. 1647/2013
R.G.A.C. 3318/211
Cron. 8309/2013
REP. 2

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE di PACE di AVELLINO, nella persona del Dott. Emilio Giordano,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n 33182011 del R.G. affari contenziosi civili
dell'anno 2011 introitata a sentenza nel corso dell'udienza di discussione del
giorno 3.7.2013.

TRA

Magno Nicola - residente in Avellino alla contrada Bagnoli n. 17, rapp.to e difeso
dall'avv. Annalisa Manfregola giusta mandato a margine dell'atto di citazione,
presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla via Circumvallazione
n. 24.

ATTORE

E

PROVINCIA DI AVELLINO in persona del presidente p.t. autorizzata a stare in
giudizio con determina dirigenziale n. 2384 del 10.6.2011, rapp.ta e difesa
dall'avv. Gennaro Gallietta giusta procura generale ad lites del 21.1.2010 reg. il
29.1.2010, rep. 210538 racc. n. 33428, elettivamente domiciliata con il proprio
procuratore presso la sede dell'Ente in Avellino alla Piazza Libertà.

CONVENUTA

REGIONE CAMPANIA in persona del presidente p.t. , rapp.ta e difesa
dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, giusta procura
generale ad lites per notaio Stefano Cimmino di Naoli del 17.9.2002, rep . n. 35093
e provvedimento autorizzativo, con domicilio eletto in Avellino presso CO.RE.CO.

Collina Liguorini. C ONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.

Conclusioni : come da verbale di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio La
provincia di Avellino e la Regione Campania deducendo che in data 27.11.2010,
verso le ore 17,30, mentre era alla guida dalla propria W Golf targata AB 876 BH e
percorreva la SS 7 Appia delle Puglie, all'altezza dello svincolo per Pratola
e in direzione Montemiletto, urtava contro un cinghiale che invadeva la sede

OFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
AVELLINO
CC
2935/16
[Signature]

[Signature]

UFFICIO DI RICEZIONE
15 OTT. 2013
SETTORE CONTENZIOSO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Serra, A.G.C 01 SETTORE 01
11 OTT 2013 16
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

stradale improvvisamente; che l'impatto non fu evitabile nonostante l'istante procedesse a moderata velocità atteso la scarsa visibilità, la mancanza di segnaletica stradale che indicasse pericolo per la presenza di animali selvatici, la repentinità e imprevedibilità con cui il cinghiale invadeva la sede stradale non protetta, tra l'altro, da alcuna recinzione; che a seguito dell'urto contro il cinghiale, la W Golf subiva danni alla parte anteriore e precisamente paraurti, fanalino sinistro, proiettore fendinebbia sx, cofano ant. e griglia inferiore; che i danni ammontavano ad Euro 951,69 come da preventivo della ditta Zollo Enrico di Avellino; che il cinghiale era a terra privo di sensi e sanguinante; che sul posto arrivavano i Carabinieri che constatavano i fatti e redigevano verbale e potevano assistere alla ripresa fisica del cinghiale che conquistava la libertà; che la responsabilità dell'incidente è da ascrivere ex art. 2051 c.c. in via solidale o in base alle reciproche responsabilità alla Regione Campania e alla Provincia di Avellino; che inutili erano stati i tentativi di risolvere in via bonaria la questione. Tanto premesso conveniva in giudizio la Provincia di Avellino in persona del presidente p.t. e la regione Campania in persona del presidente p.t. per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei due Enti in via esclusiva o in solido tra loro; per sentir condannare gli stessi enti in solido tra loro o ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze al risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro 951,69 oltre IVA oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, oltre danno da sosta tecnica.

Vittoria delle spese del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario

L'istante allegava copia carta di circolazione dell'auto targata AB 876 BK; n. 3 foto dell'auto danneggiata; preventivo Zollo Enrico che quantifica il costo delle riparazioni in Euro 1142,03 IVA compresa; copia rapporto dei Carabinieri di Pratola Serra; copia richiesta danni inviata alla Regione Campania e alla Provincia di Avellino con racc. a.r. rispettivamente n. 13985679231-1 e 14011618580-0 recapitate in data 18.3.2011 e 28.2.2011; copia certificato assicurazione della W Golf.

La Regione Campania in data 29.11.2011 depositava in cancelleria fascicolo con comparsa. La convenuta deduceva ed eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva indicando come legittimata passiva la sola Provincia di Avellino. Eccepeva la infondatezza della domanda in fatto e in diritto e deduceva che l'incidente era avvenuto su strada provinciale e pertanto era la Provincia che doveva provvedere alla segnaletica di pericolo ecc. Infine spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della Provincia di Avellino in caso di condanna della Regione Campania

avanzando domanda di rivalsa nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia di AV al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo dovuto all'attore. Concludeva per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva e quindi per la esclusione dal presente giudizio; per il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto; per l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Vittoria delle spese del giudizio.

La convenuta Regione Campania depositava i documenti indicati nell'indice del proprio fascicolo. Alla prima udienza di comparizione del 30.6.2011 si costituiva in giudizio la Prov. di Av depositando fascicolo con comparsa. La convenuta Provincia eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso, oltretutto, che l'incidente era avvenuto su strada statale e quindi dell'ANAS. Eccepiva, comunque il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che legittimata passiva era la Regione Campania argomentando diffusamente al riguardo.

Eccepiva la infondatezza della domanda in fatto e in diritto; eccepiva in via subordinata il concorso di colpa del danneggiato per il comportamento imprudente tenuto nella circostanza; impugnava la domanda relativamente al quantum richiesto, non provato e comunque sproporzionato rispetto agli effettivi danni subiti. Chiedeva di chiamare in garanzia la FARO ass.ni spa che assicurava le attività e funzioni dell'Ente con polizza R.CT n. 7006143.

Concludeva per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva perché unici legittimati erano l'ANAS e la Regione Campania; per la chiamata in garanzia di FARO ass.ni spa; per il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto; per la dichiarazione di concorso di colpa del danneggiato nel causare l'incidente e ridurre il quantum richiesto in modo eccessivo; nel caso di responsabilità dell'evento e di fondatezza della domanda chiedeva di condannare la Faro ass.ni spa quale compagnia assicuratrice della Provincia di AV, ritenere comunque responsabili dell'incidente la regione Campania e l'ANAS spa Vittoria delle spese del giudizio.

La convenuta Provincia depositava i documenti indicati nel proprio indice. Alla prima udienza del 30.6.2011 la Provincia era autorizzata alla chiamata in garanzia a di Faro ass.ni spa per l'udienza del 3.11.2011 che veniva regolarmente effettuata. All'udienza del 3.11.2011 il procuratore della Provincia depositava decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che in data 28.7.2011 sottoponeva a liquidazione coatta amministrativa la Faro ass.ni spa. Con ordinanza del 12.11.2011 questo giudice di pace dichiarava l'interruzione della causa ex art. 299 cpc.

Con ricorso depositato in cancelleria il 6.12.2011 l'attore avendo interesse alla prosecuzione del giudizio chiedeva fissarsi altra udienza per la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza del 7.12.2011 questo giudice di pace fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 11.7.2012.

Il ricorso e il provvedimento erano regolarmente comunicati alle parti. Ammesse ed espletate le prove per testi articolate dalle parti, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta a sentenza all'udienza del 3.7.2013.

L'attore depositava comparsa conclusionale comunque non autorizzata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va osservato che recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 4806 del 26.2.2013, affrontando una problematica identica a quella oggetto di questo giudizio e relativa sempre alla Regione Campania, si è pronunciata proprio sulla questione di diritto afferente alla legittimatio ad causam dal lato passivo. La Corte ha ritenuto

“che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass. n.16008/2003, n. 13907/2002)”

“ In particolare è stato osservato che –sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale – la L. 11 febbraio 1992 n. 157, recante la disciplina in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie di fauna selvatica (art. 1 comma 3), alle stesse affidando i connessi, necessari poteri gestori, mentre riserva alle province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (e precedentemente ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142). Invero costituisce principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province (art. 118 Cost.; D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 4), derivandone, di conseguenza, che la regione, anche in caso di delega delle funzioni alle province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a

consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. n. 4202/2011, n. 26197/2011, n. 80 /2010). Nel caso di specie, precisato che la L.R. Campania n. 8 del 1996 (abrogata dalla L.R. Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 42, comma 4 ma applicabile ratione temporis) stabilisce che la Regione Campania provvede, conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alla tutela delle specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale (art. 1) nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale (art. 2 comma 1), prevedendo che siano delegate alle province le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione (art.9) e segnatamente riservando alla Giunta regionale il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonché, in caso di inadempienza, l'esercizio di poteri sostitutivi di cui alla già citata L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 10 (art. 11) – costituisce corretta applicazione della regola di cui all'art. 2043 c.c. l'individuazione nella stessa Regione del soggetto, correlativamente gravato dell'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.

E' il caso di aggiungere che il richiamo di parte ricorrente alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26 che dispone che sia costituito apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili (e all'analogo L.R. Campania n. 8 del 1996, art. 26), non è conducente ai fini di cui trattasi, giacchè la norma riguarda i danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica, laddove, nel caso di specie, il soggetto passivamente legittimato va individuato alla stregua dei generali principi della responsabilità aquiliana."

In conclusione con i principi fissati dalla trascritta sentenza non vi è dubbio che nella fattispecie, non trattandosi di danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, la legittimazione passiva per responsabilità ex art. 2043 c.c. è esclusivamente della Regione Campania. Pertanto questo giudice di pace sulla scorta dei principi della Cassazione di cui alla sentenza che precede rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della regione Campania e dichiara, viceversa la sua legittimazione passiva per responsabilità ex art. 2043. c.c.

Dalla espletata istruttoria è stato accertato che la strada sulla quale è avvenuto l'impatto tra l'auto e il cinghiale è dell'ANAS (cfr deposizione teste Ciriaco De

Angelis e verbale di sopralluogo dei Carabinieri di Atripalda). Sempre dalla per testimonianza dei testimoni è emerso che effettivamente avveniva il sinistro per cui è causa. Il teste Capone Mauro ha riferito di seguire con la propria fiat punto l'auto W Golf del Magno sulla SS 7 Appia in direzione di Montemiletto quando *"Improvvisamente un cinghiale attraversava la strada percorsa dal Magno Nicola dalla destra alla sinistra e Magno non poteva evitare l'impatto. Dopo l'impatto il cinghiale si accasciò a terra sanguinante. L'autovettura del Magno a seguito dell'impatto con il cinghiale, riportava danni al parafrangente, fanalino, faretto mascherina e paraurti anteriore. Sul posto intervenivano i Carabinieri di Pratola Serra, chiamati dallo stesso Magno Nicola.. Sulla strada non vi erano segnali né di pericolo attraversamento fauna selvatica; ricordo che c'è limite di velocità a 60 Km/h ma il Magno di certo non superava quel limite"*: Il fatto storico è stato accertato anche dai Carabinieri di Pratola Serra (Cfr rapporto in atti attore).

Secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione che precede la responsabilità dell'incidente va esclusivamente attribuita alla Regione Campania. Ritiene questo giudice di pace che effettivamente nessuna responsabilità concorsuale può essere rinvenuta nel comportamento di guida dell'attore. Infatti la velocità doveva essere moderata atteso che i danni subiti non sono poi eccessivi. Se la velocità fosse stata non moderata certamente i danni sarebbero stati di ben altra consistenza e anche il cinghiale sarebbe rimasto ucciso, laddove viceversa, dopo qualche decina di minuti si è ripreso e ha raggiunto di nuovo la libertà. Né va trascurata la circostanza, per escludere la responsabilità del conducente, che il cinghiale è uscito dalla destra dell'auto condotta dall'attore il quale, pertanto, non ha avuto la possibilità e il tempo di vedere di cercare di evitare il cinghiale. Per quanto attiene l'ammontare dei danni gli stessi sono stati descritti dal teste escusso e si rilevano dalle foto prodotte in atti. L'attore ha anche prodotto un preventivo che quantifica i danni in Euro 1142,03 IVA compresa. Il preventivo non è stato confermato dal redattore in qualità di teste, tuttavia come è giurisprudenza costante, il preventivo rappresenta solo una prospettazione di parte e non può assurgere ad elemento di prova. Dalle foto si rileva che i danni complessivamente sono di lieve entità e dalla carta di circolazione della W.Gol targata AB 876 BK, si rileva che la detta auto era stata immatricolata per la prima volta il 21.2.1995.. Pertanto il valore commerciale della detta auto era sicuramente inferiore all'ammontare dei danni richiesto dall'attore.

In via equitativa ex art. 1226, cc questo giudice di pace ritiene di liquidare a titolo di risarcimento danni la complessiva somma di Euro 600,00. Al pagamento di detta

somma oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo va condannata la regione Campania in persona del presidente p.t.

Per quanto in precedenza osservato la domanda dell'attore nei confronti della Provincia di Avellino va rigettata.

Ugualmente va rigettata la domanda riconvenzionale della Regione Campania nei confronti della Provincia di Avellino perché completamente infondata.

Le spese del giudizio tra l'attore e la Regione Campania seguono il criterio generale della soccombenza e vengono poste a carico della Regione e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/2012 tenuto conto della attività svolta e del valore della domanda.

Le spese tra l'attore e la Provincia di Avellino vengono compensate in ragione della particolarità e difficoltà di individuazione del legittimato passivo. Restano ugualmente compensate, per gli stessi motivi, le spese tra regione Campania e Provincia di Avellino relativamente alla domanda riconvenzionale della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Avellino definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3318/2011 R.G., ogni altra eccezione deduzione e richiesta esaminata e respinta così provvede:

dichiara la Regione Campania responsabile dell'incidente per cui è causa;

Condanna la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Magno Nicola, della somma di Euro 6000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Condanna la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese del giudizio in favore di Magno Nicola, secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/2012 che liquida in complessivi Euro 641,00

di cui Euro 41,00 per esborsi ed Euro 600,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatorio avv. Annalisa Manfredola.

Compensa le spese del giudizio tra l'attore e la convenuta provincia di Avellino e tra la Regione Campania e la Provincia di Avellino.

Così deciso in Avellino il 3.8.2013.

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Giudice di Pace

Dott. Emilio Giordano

Depositato in Cancelleria

16 SET. 2013

ATTO DI PRECETTO

L'avv. Annalisa Manfregola, nata ad Avellino il 30/07/1974, domiciliata presso il suo studio ivi alla Via Circumvallazione n.24, C.F. MNFNLS74L70A509Q, in proprio, la quale dichiara di voler ricevere avvisi al numero di fax 0825-786453 e/o all'indirizzo di pec: annalisa.manfregola@avvocatiavellino.it

premessi che

- In data 3/8-16/9/2013 il Giudice di Pace di Avellino dott. Emilio Giordano ha emesso sentenza n. **1647**, con la quale condannava l'Ente Regione Campania, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n.81, al pagamento, in favore dell'istante Magno Nicola, della somma di € 600,00 oltre interessi dalla data e sino al soddisfo, ed in favore dell'Avv. Annalisa Manfregola, procuratrice antistataria, delle spese di lite liquidate in € **641,00** di cui € 41,00 per esborsi, oltre iva e cpa ;
- la suddetta sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 27/9/2013.

Tutto ciò premesso, l'Avv. Annalisa Manfregola, in proprio, intima e fa

PRECETTO

all'ENTE REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale in carica, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81, di pagare entro e non oltre **dieci** giorni dalla notificazione del presente atto la complessiva somma di € **741,00** , oltre iva e cpa su compensi professionali, così specificata:

- | | |
|--|----------|
| - compenso liquidato in sent. | € 600,00 |
| - spese liqu. in sent . | € 41,00 |
| - compenso per attività della fase esecutiva | € 40,00 |
| - compenso per precetto | € 60,00 |

oltre iva e cpa come per legge.

E perciò riassumendo

- | | |
|--|-----------------|
| - compensi prof. e spese | € 741,00 |
| - totale complessivo da corrispondere | € 741,00 |

e cioè la complessiva somma di € 741,00 , oltre iva e cpa ed oltre le successive spese di notifica del precetto, interessi maturandi ed ulteriori spese vive per attività successive.

Con l'avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di 10 giorni, si procederà ad esecuzione forzata in suo danno, con ulteriore aggravio di spese.

Avellino, 7 ottobre 2013

Avv. Annalisa Manfregola


